

La Scuola Nazionale

PER LA INADEGUATEZZA DEGLI ORDINAMENTI E DELLE STRUTTURE

GRAVE DISAGIO NELLA SCUOLA

In agitazione il personale per le inadempienze del governo

Basta

La Scuola, ancora una volta, è in agitazione.

La cosa può sorprendere soltanto chi, incollato davanti alla televisione, ha ascoltato cifre su cifre messe a disposizione della Scuola.

Ma se quella stessa persona si guardasse intorno, allora la sua sorpresa sarebbe di ben altro genere: doppi e tripli turni, docenti di ogni ordine e grado non ancora nominati, lezioni non ancora iniziate, personale non insegnante assolutamente insufficiente e... chi più ne ha — purtroppo — più ne metta.

Queste sono cose che tutti possono constatare; pochi, però, conoscono il grave stato di disagio del personale della Scuola per la mancata emanazione e attuazione di norme per il reclutamento, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo, per il riassetto delle carriere.

C'è, poi, il problema dello stato giuridico. Per la verità, un « documento di studio » — redatto già in forma di disegno di legge — è stato consegnato dal governo ai sindacati per dare inizio alle discussioni in proposito. Ora, a parte il fatto che le discussioni sono state interrotte prima ancora di essere iniziate, c'è da domandarsi: il documento predisposto dal governo è uno strumento valido?

In esso si fa cenno all'autonomia, alla partecipazione, agli organi di democrazia scolastica. Queste « novità », però, sembrano essere state recepite più per dare soddisfazione al movimento contestatario, che per operare trasformazioni profonde nelle strutture e negli ordinamenti. Così, il « nuovo » stato giuridico opererà nel contesto della « vecchia » Scuola e... sarà vecchio anch'esso.

Eppure, non dovrebbe essere difficile accettare l'idea che dall'immenso impulso tecnologico

Edelvais Moschini

(Continua a pag. 2)

Motivi di un atteggiamento

Pubblichiamo il commento con il quale il SISME e il SINAIE hanno diffuso la decisione di non partecipare allo sciopero generale del 19 novembre di dichiarare lo stato di agitazione delle categorie:

« Il SISME e il SINAIE-CISNAL comunicano di non partecipare allo sciopero del 19 p.v., dato il carattere unilaterale politico e settoriale delle motivazioni adottate dalla CGIL, CISL e UIL per giustificare la manifestazione,

I problemi della Scuola all'esame dei sindacati

Sono in corso di svolgimento riunioni congiunte tra tutti i sindacati della Scuola primaria e secondaria facenti capo alla CISNAL, CISL, UIL, CGIL e i Sindacati autonomi della Scuola Elementare per la ricerca di una comune piattaforma rivendicativa da sottoporre all'esame del Governo e del Ministro della Pubblica Istruzione.

Sono stati individuati vari problemi di ordine generale e particolare.

I Sindacati partecipanti a dette riunioni sono fiduciosi di raggiungere, specie sui problemi contingenti (disoccupazione, am-

pliamento organici, sdoppiamento classi, doposcuola, esodo, nomine tempo indeterminato, accelerazione iter legge ex combattenti, ecc.), l'unità di azione tanto auspicata dalla categoria.

Le organizzazioni sindacali sono fermamente decise a dare ai problemi indicati uno sblocco a breve termine.

E' da ritenere quindi che lo stato attuale di agitazione si trasformi in azione di sciopero ad oltranza qualora dovessero essere disattese le rivendicazioni che le Organizzazioni stesse condenseranno in un documento ufficiale da sottoporre alla controparte.

RAPPRESENTATIVITA' NON MONOPOLIO

L'atteggiamento dei Sindacati dell'Intesa ha determinato la sospensione ed il rinvio sine die dei lavori della Commissione per lo stato giuridico del personale della Scuola.

Al di là delle motivazioni-schermo ufficiali (lette in commissione), riteniamo che la ragione di un tale atteggiamento vada ricercata nella volontà, da parte dei Sindacati dell'Intesa, di condurre da soli (con esclusione, quindi, degli altri Sindacati) le trattative con il Governo. Traspare, tale intenzione, da alcuni commenti raccolti qua e là in questi ultimi tempi nelle pagine di varie pubblicazioni sindacali. Da essi abbiamo potuto rilevare anche il ritorno di una vecchia tesi: essere, cioè, i Sindacati dell'Intesa — a loro

dire — i soli Sindacati rappresentativi del personale (insegnante e direttivo) della Scuola; rappresentativi — sempre a loro dire — perché con essi è (per numero di iscritti) la quasi totalità degli insegnanti e presidi.

A nostro modesto avviso, tale tesi finirebbe col travisare il concetto stesso di rappresentatività del Sindacato: finirebbe, cioè, col dare, al concetto di rappresentatività, un contenuto parziale.

Siamo del parere che il concetto di "maggiore rappresentatività" del Sindacato non può avere per unico parametro quello numerico degli iscritti.

A parte il fatto che è impossibile avere una qualunque documentazione probante di tale requisito, resta il fatto che, in un regime poggiate sulla pluralità, non può disconoscersi la esistenza di un secondo parametro atto a stabilire la maggiore rappresentatività di alcuni sindacati rispetto ad altri: quello ideologico politico.

Ebbene, è proprio quest'ultimo a dare rilevanza rappresentativa — e caratteristica cittadinanza sindacale — ai sindacati della scuola facenti capo alle quattro confederazioni dei lavoratori.

Ammesso e non concesso che ai sindacati della "Intesa" possa essere riconosciuta una maggiore rappresentatività agli effetti numerici; ai sindacati "confederali" non può non essere riconosciuta una "maggiore" rappresentatività dal punto di vista ideologico e politico e proprio da quel punto di vista —

La posizione del SISME sul problema dei professori non di ruolo

Come avevamo facilmente previsto, a distanza di un mese e mezzo dall'apertura dell'anno scolastico, il regolare funzionamento delle scuole medie di ogni ordine e grado, con tutti gli insegnanti al loro posto, è ancora di là da venire. Il fenomeno è più grave nei grandi centri come Roma, Milano, Napoli, Palermo, ecc., data l'assoluta impossibilità in cui si sono trovate le Commissioni per gli incarichi e supplenze operanti presso i Provveditorati delle suddette province di esaurire il loro compito entro i termini prefissi. Le ripercussioni di tale situazione, tuttavia, si fanno sentire in tutte le Province, sia per la facoltà concessa quest'anno ai non di ruolo di presentare la domanda presso due Provveditorati, sia

per la possibilità per gli esclusi dalle nomine di trovare posto in province in cui ci sia carenza di personale fornito del titolo di studio.

Il 28 ottobre u.s. il Segretario Nazionale del Sisme ha inviato, per espresso, la seguente lettera ai Segretari Nazionali di tutti i Sindacati della Scuola Media:

« Caro collega, data la grave situazione in cui si trova la maggioranza degli insegnanti non di ruolo, tuttora in attesa di nomina, mi permetto di proporre una riunione intersindacale, allo scopo di studiare i mezzi più opportuni per venire incontro alle legittime richieste della categoria. Questo Sindacato è disponibile per tale riunione, da tenere al più presto presso la sede che sarà ritenuta più opportuna ».

Tale iniziativa è caduta nel vuoto, non essendo stata raggiunta l'unanimità dei consensi fra tutti i Sindacati invitati. Il Sisme, pertanto, ha continuato ad agire autonomamente sia in sede nazionale, sia in sede provinciale per tentare di risolvere, d'accordo con il Ministero e con i singoli Provveditorati, le varie situazioni particolari che gli sono state prospettate.

Tuttavia, a parte il problema contingente e impellente delle nomine per quest'anno a norma dell'Ordinanza Incarichi e Supplenze, teniamo a chiarire che sulla soluzione integrale del problema dei non di ruolo la nostra posizione è diversa da quella degli altri Sindacati.

Convinti come siamo che le nuove norme sul reclutamento, di cui si occupa il Parlamento, avranno la loro attuazione solo fra cinque o sei anni e che neppure l'istituzione dei Corsi Abilitanti potrà dare sollecitamente i suoi frutti, noi abbiamo fatto presentare dai parlamentari che appoggiano la nostra azione due progetti di legge a favore dei colleghi non di ruolo più anziani, pubblicati nel numero precedente di questo giornale.

Il primo (n. 849 - sen. Dinaro) propone l'abilitazione didattica per gli incaricati con quattro anni di servizio (due per gli ex-combattenti); il secondo (n. 1813 - onn. Roberti e Pazzaglia) l'immissione in ruolo di tutto il personale direttivo e insegnante degli Istituti Professionali.

Stiamo studiando l'opportunità di analoghe iniziative a favore di altre categorie di non di ruolo, e in particolare degli insegnanti di educazione fisica.

P. D. B.

A pagina 2

Le modifiche alla

"1213",

A pagina 3

Le nuove norme dello Stato Giuridico

A pagina 4

Docenti di classi differenziali

Delegazione del SINAIE ricevuta dall'on. Buzzi

Il Sottosegretario alla Pubblica Istruzione on. Carlo Buzzi ha ricevuto nei giorni scorsi una delegazione del Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari della CISNAL. La delegazione era formata dal Segretario Nazionale Lozzi, dal Vice Segretario Moschini e dai componenti la Segreteria Nazionale Romelli e Gaetani.

Sono stati illustrati alcuni tra i più importanti problemi sui quali la Giunta Esecutiva del SINAIE intende richiamare l'attenzione del Governo: accelerazione dell'iter legislativo per la pratica attuazione del riassetto delle carriere e del trattamento economico; approvazione di uno statuto giuridico necessariamente unitario per tutto il personale docente e dirigente della Scuola;

revisione delle attuali strutture scolastiche; preparazione e reclutamento del personale.

Inoltre sono stati rappresentati all'on. Buzzi i problemi della grave disoccupazione magistrale, delle scuole speciali, delle scuole materne, della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, dei segretari di direzione e di ispettorato.

E' stata ancora sollecitata l'approvazione di tutte le proposte di legge che mirano a sanare la attuale situazione degli insegnanti non di ruolo e quelle tendenti a risolvere la grave crisi dell'edilizia scolastica.

Al termine del cordiale e proficuo incontro, il Sottosegretario ha assicurato l'interessamento del Ministero della P.I. per la soluzione dei problemi esaminati.

I PROBLEMI DEI SEGRETARI esaminati in una assemblea a Roma

Si è svolta nell'aula magna della Scuola Elementare « E. Pestalozzi » a Roma, indetta dalla Segreteria Provinciale del SINAIE, l'assemblea dei Segretari degli ispettorati e delle Direzioni didattiche.

I lavori sono stati aperti dal dirigente provinciale Romelli il quale ha messo in evidenza le difficoltà in cui si trovano gli insegnanti-segretari a seguito dell'applicazione della legge n. 1213 del 2 dicembre 1967.

Ha preso poi la parola il Segretario Nazionale Lozzi per puntualizzare la posizione del SINAIE in ordine al problema dei « segretari » e per illustrare la proposta di legge n. 1763 del 30-7-69, presentata dai parlamentari della CISNAL.

Tale proposta (il cui testo pubblichiamo a parte) tende a modificare la predetta legge n. 1213.

Nella discussione sono intervenuti vari insegnanti i quali si sono dichiarati soddisfatti della azione decisa che il SINAIE sta conducendo per i loro problemi.

Al termine dei suoi lavori, l'assemblea ha approvato il seguente ordine del giorno:

« I Segretari delle Direzioni Didattiche e degli Ispettorati Scolastici di Roma e Provincia, riuniti in

Basta

(Continua da pag. 1)

che si sta sviluppando da dieci anni a questa parte deriverà certamente, entro brevissimo tempo (e le prime avvisaglie — insegnamento a squadre, nuova matematica, nuovo insegnamento linguistico — sono già realtà), una nuova pedagogia la quale provocherà una radicale rivoluzione nell'insegnamento.

Per queste e per altre ragioni la risposta all'interrogativo postoci non può essere che negativa.

Ed allora? Allora è necessario pensare ad una Scuola nuova, adeguata, non solo, ma addirittura precorritrice delle esigenze di una Società nuova.

Per questo diciamo: basta alle discussioni senza costrutto.

E' tempo di agire; tanto più in fretta, quanto più i tempi incalzano: i nostri figli non possono attendere!

assemblea nell'aula magna della Scuola Elementare « E. Pestalozzi »;

CONSTATATO che a tutt'oggi alla categoria dei segretari delle Direzioni e degli Ispettorati, nonostante l'aumentato volume delle responsabilità giuridiche e amministrative derivanti dall'applicazione della legge 1213/67, non sono stati riconosciuti miglioramenti giuridici ed economici;

RILEVATA l'indifferenza del Governo a voler risolvere il problema, sebbene sia stato sollecitato più volte dalle organizzazioni sindacali (in special modo dal SINAIE-CISNAL) e dai parlamentari, con la presentazione della proposta di legge 1763 del 30-7-1969;

TENUTO CONTO che la mancata

Dalle Segreterie Provinciali

I problemi della Scuola elementare romana sono stati esaminati dal Provveditore agli Studi di Roma prof. Aldo Tornese insieme al Direttivo Provinciale del SINAIE-CISNAL.

Il Segretario Provinciale, Guglielmo Romelli, dopo aver esposto le rimostranze della categoria magistrale per lo stato di disagio e di confusione organizzativa determinatasi nella Scuola romana all'inizio dell'anno scolastico e sfruttato da elementi sovversivi per evidenti scopi politici, ha lamentato il completo assenteismo delle autorità di P.S. che quasi mai sono intervenute per procedere allo sgombero di Scuole occupate e per proteggere gli insegnanti minacciati da attivisti del PCI.

In proposito il Provveditore agli Studi di Roma ha precisato che sempre è stato richiesto lo intervento della forza pubblica, ma che interventi di autorità politiche hanno impedito il regolarizzarsi della caotica situazione della scuola romana all'inizio dell'anno scolastico.

Venendo ad esaminare problemi squisitamente di ordine sindacale, la delegazione del SINAIE ha sottolineato la necessità di un preciso rispetto del calendario degli adempimenti burocratici (trasferimenti magistrali, assegnazioni provvisorie, ecc.) da

modifica alla legge 1213 costituisce un serio intralcio allo svolgimento quotidiano del lavoro nelle Segreterie delle Direzioni Didattiche e negli Ispettorati Scolastici e lede nel contempo in maniera pesantissima gli interessi di tutti gli insegnanti assegnati agli uffici di segreteria che spesso prestano servizio senza adeguate attrezzature e senza alcun compenso per il lavoro straordinario eventualmente prestato;

PROTESTANO VIVAMENTE E CHIEDONO la immediata discussione della predetta proposta di legge e decidono che la categoria permana in stato di agitazione in attesa di proclamare a breve scadenza uno sciopero qualora fatti nuovi non vengano a modificare la situazione attuale ».

parte del Provveditorato agli Studi di Roma.

Il direttivo del SINAIE ha inoltre invitato il Provveditore agli Studi di Roma ad interessarsi direttamente per la pronta assegnazione della sede definitiva ai vincitori dell'ultimo concorso magistrale che invece hanno avuto solamente la sede provvisoria.

La risoluzione dei problemi dei Segretari di Direzione e di Ispettorato, il potenziamento dell'ufficio concessioni ferroviarie, un maggior controllo sulla concessione dei locali scolastici ad Enti e Associazioni, una chiarificazione dei rapporti con il Patronato Scolastico di Roma, la necessità di precisazioni scritte in relazione alle documentazioni per i congedi ordinari per motivi di salute, il miglioramento dei servizi medici e di assistenza sociale, il pagamento degli emolumenti al personale di vigilanza al concorso magistrale 1968, la tutela dei diritti delle insegnanti elementari non di ruolo, sono stati i punti principali delle numerose richieste dei sindacalisti del SINAIE.

Il prof. Tornese ha confermato tutto il suo interessamento alla risoluzione dei problemi trattati, compiacendosi della collaborazione che il SINAIE-CISNAL dà al Provveditorato agli Studi di Roma nell'interesse degli insegnanti e della Scuola Romana.

Le modifiche alla "1213"

Pubblichiamo di seguito il testo della proposta di legge recante « modificazione alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sullo impiego di personale docente e direttivo in attività parascolastiche e istituzione del ruolo di posti di applicato di segreteria nelle direzioni didattiche e negli ispettorati scolastici ».

La proposta di legge, che ha preso il n. 1763, è stata presentata alla Camera dei Deputati, d'intesa con il SINAIE, il 30 luglio scorso dagli onn. Menicacci, Nicosia, Franchi, Pazzaglia e Santagati.

Art. 1.

Il titolo della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dal seguente:

« Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria e istituzione del ruolo di applicato di segreteria nelle direzioni didattiche e negli ispettorati scolastici ».

Art. 2.

L'art. 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori didattici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo — salvo le deroghe previste dalla presente legge — possono essere assegnati — a domanda — ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dai seguenti:

« Gli insegnanti elementari del ruolo normale e quelli del ruolo in soprannumero, anche se provenienti da altra provincia e purché abbiano compiuto il prescritto periodo di prova, possono essere assegnati — a domanda — a compiti di segreteria, con responsabilità e competenze specifiche, presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

Ad ogni ispettorato scolastico sono assegnati due insegnanti elementari ed uno ad ogni direzione didattica ».

Art. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sono aggiunti i seguenti:

« Esaurita la graduatoria di cui al secondo comma, possono essere assegnati — a domanda — ai compiti previsti dal primo comma, anche insegnanti inclusi nella graduatoria provinciale permanente.

Anche per questi aspiranti all'assegnazione ai compiti di segreteria presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche viene compilata apposita graduatoria, sulla scorta del punteggio assegnato nella graduatoria provinciale permanente.

Gli insegnanti provenienti dalla graduatoria provinciale permanente possono — a domanda — essere confermati in segreteria, dopo un biennio di attività e previa visita di approvazione debitamente verbalizzata dall'autorità scolastica competente.

Gli insegnanti di cui al comma precedente superato il periodo di prova e conseguita la qualifica di ordinari, vengono collocati permanentemente fuori ruolo ».

Art. 5.

Dopo l'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sono aggiunti i seguenti:

Art. 2-bis. — « Agli insegnanti assegnati agli ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche, è concesso un compenso orario per lavoro straordinario in misura pari a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Agli insegnanti assegnati agli ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche con più di due comuni dipendenti, è attribuito un rimborso spese di viaggio ».

Art. 2-ter. — « In ogni direzione didattica e in ogni ispettorato scolastico è istituito un posto di applicato di segreteria ».

Art. 2-quater. — « Il reclutamento del personale per i posti di cui al precedente articolo è fatto di norma mediante concorso per titoli ad esame. Il diploma di abilitazione magistrale e il servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali, sono titoli preferenziali per la partecipazione al concorso stesso ».

Art. 2-quinquies. — « I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono immessi nei ruoli organici della carriera esecutiva dell'amministrazione scolastica ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un patronato, nel

numero disponibile dopo che siano stati assegnati due insegnanti per il consorzio provinciale dei patronati e non più di due insegnanti per il patronato dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ».

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sono aggiunte le seguenti parole:

« Negli istituti magistrali statali con un numero di corsi inferiori a tre, viene comunque sempre assegnato un insegnante ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 6 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione di insegnanti del ruolo normale o soprannumerario prevista negli artt. 3, 4 e 5 ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato ».

Art. 9.

Tra il settimo ed ottavo comma dell'art. 6 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è inserito il seguente:

« L'insegnante assegnato ai compiti d'ufficio può tuttavia essere restituito all'insegnamento anche dopo un anno su proposta motivata esclusivamente da un giudizio di inidoneità del dirigente scolastico da cui direttamente dipende. In caso di restituzione all'insegnamento, di cui sopra, l'insegnante del ruolo normale ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale e secondo le norme previste a questo riguardo nel presente articolo ».

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre successivo alla sua promulgazione.

Personale non insegnante Scuole Medie

L'On. Menicacci ha presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge, che ha preso il numero 1061, recante norme per il passaggio dalla carriera esecutiva alla carriera di concetto del personale non insegnante delle scuole medie di primo grado facente funzione di segretario.

Pubblichiamo di seguito gli articoli di cui si compone la legge.

Art. 1. - Gli applicati di segreteria di ruolo delle ex scuole di avviamento, delle ex scuole medie e della nuova scuola media unica, che abbiano svolto per almeno cinque anni lodevole servizio, anche non continuativo, con le mansioni proprie della carriera di concetto e che siano in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di 1° grado o equiparato, sono inquadrati nella carriera di concetto, con riconoscimento nella nuova carriera, a tutti gli effetti giuridici ed economici, di tutto il servizio reso allo Stato ed agli enti locali come applicati di segreteria di ruolo con funzioni di segretario.

Art. 2. - Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo necessario per far fronte agli oneri di spesa corrente dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al relativo capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e mantenendo scoperti altrettanti posti nel ruolo della carriera di concetto del personale della scuola media unica per quanti sono i beneficiari della legge presente.

IN UN DOCUMENTO DI LAVORO CONSEGNATO DAL GOVERNO AI SINDACATI

Le nuove norme dello Stato Giuridico

Crediamo di far cosa gradita ai lettori pubblicando il "documento di lavoro" sullo stato giuridico consegnato dal governo ai sindacati, in quanto può costituire un utile strumento di consultazione e di meditazione.

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, avente valore di legge ordinaria, per la disciplina del nuovo stato giuridico del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione primaria, secondaria e artistica con l'osservanza dei principi e dei criteri indicati nel successivo articolo 2. Saranno compresi, nel nuovo stato giuridico, gli insegnanti d'arte applicata, nonché gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici.

Con altro decreto, avente valore di legge ordinaria, si provvederà a disciplinare lo stato giuridico del personale non insegnante della scuola con l'osservanza dei principi e dei criteri indicati nel successivo art. 3. Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, udito il parere della apposita Commissione composta ai sensi del successivo art. 6, previa approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui al primo comma del precedente articolo dovrà con-

siderare la funzione del docente nella comunità scolastica intesa come struttura autonoma di elaborazione dei valori culturali e civili per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio.

Esso pertanto dovrà ispirarsi ai principi dell'autonomia e della partecipazione e prevedere conseguentemente:

a) le garanzie per una effettiva libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e possibilità di sperimentazione, con il rispetto dei diritti inerenti alla personalità degli alunni, secondo le linee programmatiche vigenti;

b) l'indicazione dei doveri, dei diritti e delle attribuzioni connessi con la funzione direttiva e con la funzione docente;

c) la determinazione dell'obbligo orario di insegnamento per ciascun ordine di scuola e degli obblighi di servizio, fermo restando il diritto al compenso per le ore di insegnamento eccedenti l'obbligo orario; le prestazioni richieste all'insegnante per le attività scolastiche integrative saranno facoltative e retribuite con compenso orario ragguagliato all'ammontare complessivo della retribuzione;

d) l'indicazione dei requisiti richiesti per l'immissione nei ruoli del personale docente e per l'accesso ai posti direttivi.

Per l'accesso ai posti di preside di istituti e scuole secondarie sarà richiesto il possesso della laurea;

e) la determinazione delle forme e delle modalità di reclutamento (1) con possibilità di decentramento dei ruoli a livel-

lo provinciale o regionale;

(1) Per memoria, in relazione al dibattito in corso al Parlamento.

f) la disciplina dell'assegnazione delle sedi al personale di nuova nomina secondo l'ordine di graduatoria;

g) la regolamentazione del periodo di prova con previsione dei casi di proroga per insufficienza degli elementi atti alla pronuncia di un giudizio di idoneità alla funzione; ai fini della durata del periodo di prova dovrà essere tenuto conto dei servizi direttivi o di insegnamento di ruolo precedentemente prestati;

h) la definizione delle carriere e loro riordinamento sulla base di qualifiche funzionali, prevedendo per ciascuna qualifica due o più classi di stipendio e i periodi di permanenza in ciascuna classe con i passaggi a classi superiori di stipendi, mediante ruoli aperti per il personale docente. Per il personale direttivo, nel caso che la carriera preveda più qualifiche, stabilire il sistema di passaggio a qualifiche superiori. Le classi di stipendio debbono essere fissate tenendo soprattutto conto del titolo di studio richiesto per lo accesso alle carriere, dell'impegno scientifico, dell'impegno didattico, della responsabilità e dell'orario di lavoro (1);

(1) Il testo è puramente indicativo; in secpial modo si fa riserva per gli aspetti finanziari, che non sono stati oggetto di particolare esame.

i) la disciplina del passaggio anticipato a classi superiori di stipendio mediante forme di incentivazione;

Storia di una vicenda

Il 23 settembre scorso ebbe luogo al Ministero, sotto la presidenza del Sottosegretario on. Buzzi, una riunione, con la partecipazione del Capo Gabinetto on. Forte, di altri funzionari del Ministero e dei rappresentanti di tutti i Sindacati a carattere nazionale della Scuola Media e della Scuola Elementare.

Aperta la discussione, gli esponenti dell'Intesa si dichiararono contrari alla preparazione di un testo unico per la Scuola Media e la Scuola Elementare e chiesero che si discutesse su un loro progetto, già inviato in precedenza al Ministero e agli altri sindacati della Scuola Media. Favorevoli, invece, alla redazione di un progetto di legge comune si manifestarono i rappresentanti di quasi tutti i Sindacati confederali.

Di comune accordo fu accolta la proposta dell'on. Buzzi di rinviare tutti i convenuti per il 3 ottobre, previa presentazione, da parte dei Sindacati che lo ritennero opportuno, di documenti illustrativi del proprio punto di vista, di cui avrebbe tenuto conto il Governo per la preparazione di un disegno di legge, da servire come base di lavoro.

Aderendo a tale invito, il SISME inviò al Ministero delle proposte concrete sul problema delle carriere, mentre il SINAIE insieme col SINASCEL, il SISM-ISL, lo SNAIE e l'UIL-SCUOLA compilò una promemoria molto dettagliata e articolata in 25 punti.

Sulla base dei documenti ricevuti, il Ministero fece pervenire ai rappresentanti dei vari sindacati copia del promesso progetto di legge, indicandoci una nuova riunione plenaria per il 1° ottobre.

La riunione ebbe luogo, ma, lungi dal mettere in rilievo la

compatezza delle organizzazioni sindacali della Scuola, ne segnò invece la definitiva frattura, per l'atteggiamento assunto inaspettatamente dall'Intesa. All'inizio della seduta, infatti, dopo le dichiarazioni dell'on. Buzzi, il Segretario Generale del SNSM, sen. Bettoni, lesse una dichiarazione, con la quale i Sindacati dell'Intesa affermavano « di non essere più disponibili per incontri unitari » e chiedevano « in modo formale, che... la discussione proseguisse, per quanto li riguardava, limitatamente al settore della scuola secondaria ed artistica, personale docente e non docente ».

In seguito a tale atteggiamento, che non può essere condiviso, in quanto le richieste settoriali non possono che nuocere agli interessi generali della Scuola, tanto il SISME quanto il SINAIE si sono incontrati, il 6 novembre con i rappresentanti dei Sindacati delle altre tre Confederazioni ed hanno concordato un piano d'azione.

Alla fine dei lavori è stato inviato alla stampa il seguente comunicato:

« I Sindacati della Scuola primaria e secondaria aderenti alle Confederazioni e lo SNAIE, di fronte alla interruzione dei lavori della commissione mista per il nuovo stato giuridico, che provoca un grave ritardo in un'azione richiedente tempi assai rapidi per rispettare le fondamentali esigenze delle categorie interessate,

DENUNCIANO le responsabilità dei Sindacati della scuola aderenti all'Intesa che, riproponendo la loro volontà di discutere uno stato giuridico separato per la scuola secondaria, si riportano ad una posizione settoriale ed anticomunitaria della scuola;

RICONFERMANO la loro ferma

volontà di discutere uno stato giuridico unitario, per tutto il personale dirigente, insegnante e non insegnante, della scuola primaria e secondaria;

INVITANO il Ministro della P.I. alla ripresa immediata delle consultazioni, sulla base degli impegni già assunti;

GIUDICANO che le trattative sullo stato giuridico, investendo questioni di fondo che toccano le strutture e le finalità della scuola e valicando i limiti degli interessi di categoria, coinvolgono tutte le forze sociali, e quindi devono essere aperte anche alla partecipazione diretta delle confederazioni dei lavoratori ».

Nella successiva riunione del giorno 11 novembre, i Sindacati decidevano di inviare un telegramma al Ministro della Pubblica Istruzione per elevare una vibrata protesta e per comunicare di essere pronti a indire una adeguata azione sindacale per sbloccare la situazione.

Ecco il testo del telegramma:

« Segretari Nazionali Sindacati Scuola Primaria et Secondaria confederali et Sindacati Autonomi Scuola Elementare esaminata grave situazione determinata da inosservanza tempi concordati per definire schema disegno di legge delega stato giuridico unitario personale scuola elevano vibrata protesta stop Dette Organizzazioni saranno costrette proclamare azione sindacale qualora non verranno ripresi con urgenza lavori commissione mista ».

Il telegramma è firmato da Lozzi, CISNAL-SINAIE; Bondiolli, CGIL-SCUOLA; De Bella, CISNAL-SISME; Romanazzi, CISL-SINASCEL; Damiani, CISL-SISM; Donati, UIL-SASPI; Rinaldi, UIL-SASIS; Lero, UIL-SAIA; Polo, UIL-SNIMA; Battisti, SAMI; Stancampiano, SNAIE.

l) la regolamentazione dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede.

Il trasferimento d'ufficio potrà essere previsto con le opportune garanzie solo nei casi di soppressione di posto o di istituto, nonché in quelli in cui la permanenza nella scuola, nell'istituto o nella sede sia incompatibile con l'interesse della scuola;

m) la possibilità di passaggio del personale di ruolo, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, da uno ad altro ordine di scuola o dall'una all'altra cattedra dello stesso ordine secondo un'apposita regolamentazione e con la valutazione nella nuova carriera del servizio prestato nel ruolo di provenienza;

n) l'indicazione del sistema delle punizioni disciplinari e del procedimento per la loro irrogazione;

o) l'indicazione delle procedure, delle scadenze dei termini per la presentazione e per le decisioni dei ricorsi, esperibili contro i provvedimenti attinenti allo stato giuridico, con specificazione degli atti aventi carattere di definitività;

p) la regolamentazione di ogni altro aspetto giuridico del rapporto di impiego e in particolare di aspettativa, di congedo, ordinario e straordinario (ivi compresa la possibilità di periodi di congedo per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistica), di rapporti informativi, per i quali potrà essere prevista validità per un tempo superiore all'anno scolastico di cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione e collocamento a riposo), di restituzione ai ruoli di provenienza, di riammissione in servizio;

q) la determinazione di disposizioni transitorie per accordare le nuove norme al precedente ordinamento.

Art. 3.

Il Decreto legislativo per la disciplina dello stato giuridico del personale non insegnante della scuola di cui al 2° comma del precedente art. 1, provvederà a collocare detto personale in ruoli distinti in relazione alle diverse mansioni cui è addetto.

Saranno determinate le attribuzioni e le responsabilità del dirigente amministrativo in ordine agli atti di amministrazione, al fine della separazione, la maggiore possibile, dell'attività didattica dall'attività amministrativa. Saranno anche determinate le attribuzioni e le mansioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Per il trattamento economico ed ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale non insegnante, non disciplinato dal preindicated decreto legislativo, si applicheranno le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 4.

Le norme delegate andranno in vigore con il 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e comunque non prima di due mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione ed il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

Art. 5.

La Commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, che sarà presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un Sottosegretario di Stato da esso delegato, sarà composta:

— di nove senatori e di nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei presidenti dei gruppi stessi;

— di nove rappresentanti dei sindacati della scuola, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione delle

organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

— di cinque esperti di problemi scolastici, scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra funzionari della carriera direttiva dello stesso Ministero, nonché di un funzionario della Ragioneria Generale dello Stato, designato dal Ministro del Tesoro e di un rappresentante del Ministro per la Riforma della Amministrazione.

Titolo II.

ORGANI DI DEMOCRAZIA SCOLASTICA

Si ritiene che questa parte relativa agli organi collegiali debba formare oggetto di norme precettive.

Premessa la doverosa distinzione della partecipazione ai fini dell'autonomia amministrativa e a quelli dell'autonomia didattica, si dovranno precisare le attribuzioni degli organi collegiali e la loro composizione, assicurando la maggioranza delle rappresentanze elettive del corpo docente per la costituzione di giunte, comitati e simili, com-

Concorsi CIAS

Il CIAS (Centro Internazionale Amici della Scuola) ha indetto anche per il 1969, come negli anni precedenti, i seguenti quattro Concorsi, aperti a tutti gli iscritti al CIAS-ENAL, italiani e stranieri.

1) Concorso Nazionale di Poesia;

2) Concorso Nazionale di Fotografia;

3) Concorso Nazionale di Novellistica;

4) Mostra Concorso di Arti Figurative.

La premiazione ufficiale avrà luogo, nella sala della Prototeca in Campidoglio, da parte del Sindaco di Roma, alla presenza di alte autorità, di esponenti del mondo culturale e rappresentanti della stampa.

Del Comitato d'Onore sono stati chiamati a far parte Sottosegretari di Stato, senatori, deputati, il Sindaco di Roma, il Provveditore agli Studi di Roma e i seguenti rappresentanti sindacali: prof. Vincenzo Rienzì, Segretario Generale del SASMI; prof. Benito Ranzì, Segretario Nazionale del SAPSI-UIL; prof. Paride De Bella, Segretario Nazionale del SISME-CISNAL.

petenti alla trattazione di affari concernenti lo stato giuridico dei docenti.

Le norme precettive dovranno prevedere la istituzione del Consiglio di direzione e del Collegio degli insegnanti nella scuola elementare; la revisione delle attribuzioni del Consiglio di classe e del Consiglio di presidenza e il riordinamento del Collegio dei professori, nelle scuole di istruzione secondaria; il riordinamento del Consiglio scolastico provinciale come organo consultivo e deliberante della scuola primaria, secondaria e artistica, con la possibilità di distinzione in due o più sezioni corrispondenti ai diversi ordini di scuola; l'istituzione di un Consiglio regionale per l'istruzione primaria, secondaria ed artistica; il riordinamento del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, con articolazione oltre che in sezioni, anche in sotto sezioni, giunte e comitati. A tutti gli organi collegiali saranno attribuite funzioni consultive e deliberative e per quanto concerne la loro struttura sarà allargata la componente elettiva. Dovrà essere prevista per i consigli scolastici provinciali e regionali e per il consiglio superiore della pubblica istruzione la partecipazione di rappresentanze del mondo operativo, del mondo artistico, delle famiglie e degli studenti.

Prospettive nuove per le "applicazioni tecniche,"

La scuola media unica, creata dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1859, ha, come è noto, carattere essenzialmente formativo e tende ad assolvere una precisa funzione orientativa nei riguardi dei giovani studenti.

Le Applicazioni Tecniche concorrono validamente, unitamente alle altre materie di studio, all'armonico sviluppo della personalità dei giovani e alla loro formazione culturale; avvicinano al mondo della scienza, della tecnica e del lavoro, indirizzano gli studenti al « fare ragionato » e al « lavoro creativo ».

La scuola, in genere, ha l'importante compito di educare e formare, integrando scienza e umanesimo. Deve pertanto formare l'uomo e rimanere collegata alla scienza e alla tecnica. La scuola media, in particolare, deve tendere a preparare i giovani ai grandi sviluppi scientifici e tecnologici, che accrescono a dismisura le possibilità dello uomo e, nello stesso tempo, deve dar loro una idonea preparazione umanistica perché l'arte e la poesia sono valori preziosi e fondamentali.

Riteniamo che le Applicazioni Tecniche possano servire egregiamente a far raggiungere queste mete e debbano rientrare nello intero piano educativo destinato a tutti gli alunni della scuola media, poiché bisogna dare a tutti la possibilità di svolgere adeguatamente quella dimensione dello spirito e della attività umana che si estrinseca nel campo operativo e tecnico.

Destano preoccupazione alcuni indirizzi che minacciano, a nostro avviso, di snaturare lo spirito della nuova disciplina. Vi è chi ritiene che le Applicazioni Tecniche debbano assumere solamente o prevalentemente carattere manuale e quindi vada dato impulso alle attività pratiche maschili e femminili.

Per costoro le Applicazioni Tecniche vengono ad assumere la forma di lavoro nei vari settori (legno, metalli, elettricità, ecc.) per le classi maschili e di lavori nel settore del cucito, del ricamo, nella preparazione di cibi vari per le classi femminili. Esse richiedono solamente laboratori efficienti, ove poter far esplicare le varie attività.

Vi sono, invece, insegnanti e cultori della nuova disciplina che ritengono che la materia debba essere unica, per le classi maschili e per quelle femminili, e che si debba dare ai giovani un solido corredo di cogni-

zioni scientifiche e tecniche, disinteressandosi delle attività pratiche.

Evidentemente gli eccessi sono pericolosi, poiché si tratta di non cadere in deviazioni deformanti lo spirito dei programmi.

A noi sembra che il legislatore, delineando la disciplina, non l'abbia orientata come fatto di pura o prevalentemente manualità, ma abbia inteso darle un carattere di completezza capace di favorire efficacemente e concretamente l'orientamento dei giovani ai fini delle scelte successive.

Per poter dare una solida cultura di base e una ottima preparazione pratica, ci sembra poca cosa far eseguire qualche esperienza nel settore del legno o dei metalli o dell'orticoltura o della floricoltura e giardinaggio.

D'altra parte la scuola media non ha il compito di preparare al lavoro o di formare buoni falegnami, meccanici, tornitori,

giardinieri, vivaisti, ecc., ma ha il dovere di avvicinare i giovani alla scienza e alla tecnica. Per cui bisogna far acquisire il metodo che ha condotto l'umana curiosità a disciplinarsi e a diventare paziente e continua ricerca feconda di scoperte sempre più utili alla società. Occorrerà dare agli studenti un chiaro quadro della storia delle scoperte dell'uomo e del cammino percorso dalla tecnica, dai primordi ai giorni odierni.

In tale modo la disciplina potrà lasciare una impronta incancellabile sui giovani, i quali si formeranno una idonea preparazione tecnica e potranno avviarsi in maniera adeguata a ideare, progettare, controllare, misurare, costruire, analizzare criticamente, ad esprimersi, cioè compiutamente nel « fare ragionato », nella successione delle fasi in cui si articola un consapevole processo operativo.

Remo Roncaati

L'ordinanza per i professori non ancora nominati

Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:

VISTA la legge 13 giugno 1969 n. 282;

VISTE le proprie ordinanze 17 giugno 1969 concernente la nomina degli insegnanti non di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA:

Art. 1.

I provveditori agli studi, appena ultimate le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato nelle rispettive province, e, comunque, entro il 15 novembre 1969, curano l'affissione all'albo degli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali. Gli stessi elenchi devono essere immediatamente inviati a tutti gli altri provveditori agli studi per es-

sere affissi ai rispettivi albi.

Art. 2.

Gli aspiranti che, ultimate le operazioni di nomine nella provincia o nelle due province in cui abbiano presentato domanda, non abbiano ottenuto alcun incarico, possono presentare, entro il 1° dicembre 1969, domande d'incarico in carta semplice a non più di altri cinque provveditori agli studi.

Dette domande devono essere inoltrate per il tramite del provveditorato agli studi (o di uno dei due provveditori cui è stata presentata la domanda di incarico ai sensi dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 e successive integrazioni) e devono recare l'indicazione degli altri provveditori agli studi ai quali è stata prodotta la domanda, delle preferenze di insegnamento e di sede per la provincia alla quale si riferisce la domanda nonché del punteggio conseguito nelle singole graduatorie del provveditorato per il cui tramite avviene la trasmissione delle domande e degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza, preferenze o riserve di posti.

Il provveditore agli studi che riceve le domande, dopo avere controllato l'esattezza delle dichiarazioni degli interessati, le trasmette immediatamente e, comunque, non oltre il 5 dicembre 1969, ai provveditori agli studi destinatari delle domande medesime.

Art. 3.

I provveditori agli studi destinatari delle domande di cui al precedente articolo procedono alle nomine a tempo indeterminato degli aspiranti tenendo conto del punteggio conseguito e dell'eventuale diritto a precedenza, preferenze o riserve di posti nonché delle preferenze di insegnamento o di sedi espresse nelle domande.

Delle nomine conferite che dovranno essere accettate telegraficamente sarà data immediata comunicazione agli altri provveditori cui gli interessati abbiano prodotto domanda ai sensi del precedente articolo 2.

PROROGA DEI TERMINI

Circolare n. 363 - 23-10-1969: « Gabinetto n. 17760-113-F.A. - Attesa complessità operazioni ed adempimenti relativi al conferimento incarichi nelle scuole istruzione secondaria disponesi che termine del 5 novembre 1969 previsto art. 25 comma 7° ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 entro il quale cessano di essere operanti tutte le riserve espresse dagli aspiranti in ordine a precedenti accettazioni di nomina est prorogato al 20 novembre 1969 punto Conseguentemente termine del 15 novembre 1969 previsto art. 1 ordinanza ministeriale 22 ottobre 1969 entro cui devono essere affissi al albo elenchi cattedre posti et ore rimasti disponibili dopo conclusione operazioni nomine est prorogato al 30 novembre 1969 et termine del 1° dicembre 1969 per presentazione domande incarico altri cinque provveditori studi previsto art. 2 1° comma medesima ordinanza est prorogato al 10 dicembre 1969 punto Si confida nel massimo rispetto termini sovraindicati punto

Ferrari-Agradi Ministro Istruzione ».

Direttore Responsabile
GIUSEPPE MARTUCCI

Autorizzazione Tribunale di Roma N.4326
STAMPERIA ROMANA
Roma - Via Firenze, 38 - Tel. 48.57.57

Il SISME per i docenti di classi differenziali

In data 2 ottobre 1969 la Segreteria Nazionale del Sisme ha inviato al Ministro della P.I. la seguente lettera:

« Saremo grati alla S. V. Ill.ma se vorrà esaminare benevolmente la proposta di questo Sindacato di conferire ai docenti non di ruolo di classi differenziali di scuola media in servizio nel presente anno scolastico l'incarico a tempo indeterminato.

La circolare del Suo dicastero n. 267, prot. n. 9466 2A del 4 agosto 1969 dispone che l'insegnamento nelle differenziali (istituite e funzionanti in base allo art. 12 della legge 3-12-1962, n. 1859) sia affidato a docenti non di ruolo, i quali abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1968-69, previo parere favorevole del Preside.

Si ritiene che, ottenuta la conferma nello stesso incarico e presso la medesima scuola, la nomina di docenti dovrebbe avvenire da parte dei Provveditori secondo le norme della legge

13 giugno 1969, n. 282 relativa al conferimento degli incarichi negli istituti di istruzione secondaria, poiché ai Presidi è consentita solo la nomina di insegnanti supplenti temporanei.

Ci permettiamo farLe presente che il personale docente non di ruolo che presta la propria attività presso le classi differenziali è da considerarsi altamente qualificato, perché ha seguito o segue corsi di specializzazione (tenute dal Centro Didattico Nazionale per la Scuola Media, dall'Università di Magistero di Roma e dall'Università Cattolica di Milano) e benemerito, perché tende, con una idonea azione didattica educativa, al completamento degli studi dei ragazzi « disadattati ».

In data 15 ottobre il Ministro on. Ferrari Agradi ha inviato ai Provveditori agli Studi la seguente circolare:

« Sono state rivolte da più parti a questo ministero richieste di chiarimenti e di precisazioni sulle disposizioni contenute nel-

la circolare n. 267 del 4 agosto 1969, in merito alla nomina e all'assegnazione del personale docente delle classi differenziali di scuola media per l'anno scolastico 1969-70.

Al riguardo si precisa quanto segue:

1) I provvedimenti di conferma dei docenti non di ruolo, i quali abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico precedente, nelle classi differenziali, devono essere adottati dalle SS.LL., previo parere favorevole del preside, sempre che i medesimi risultino inclusi nelle graduatorie provinciali per gli incarichi. Ciò perché a detti docenti va riconosciuto il diritto di ottenere un incarico, per l'anno scolastico 1969-1970, a tempo indeterminato...

2) Il diritto ad essere confermati nell'assegnazione alle classi differenziali si estende anche ai docenti di ruolo che abbiano prestato servizio nelle classi medesime nell'anno scolastico 1968-1969 ».

NOTIZIARIO

ISTITUTI PROFESSIONALI.

L'VIII Commissione Permanente della Camera, in data 15 ottobre, ha approvato il disegno di legge n. 1657, con gli emendamenti apportati dalla VI Commissione Permanente del Senato, riguardante l'istituzione, a titolo sperimentale, delle classi IV e V negli Istituti Professionali. Tale sperimentazione ha già avuto inizio in vari Istituti.

ESAMI DI STATO.

Presso l'VIII Commissione Permanente della Camera ha avuto luogo una ampia discussione sulle comunicazioni del Ministro Ferrari Agradi sui risultati della nuova disciplina degli Esami di Stato.

L'on. Menicacci ha rinnovato le critiche manifestate nel cor-

so del dibattito sulla riforma, ed ha sostenuto che essa non ha conseguito gli obiettivi che i suoi sostenitori si erano proposti di raggiungere in quanto è rimasta avulsa da un rinnovamento di tutta la scuola secondaria superiore.

La ripetizione, in taluni casi, dell'esame ha condannato la riforma ed ha modificato l'insindacabilità del giudizio delle Commissioni aggravando la crisi e non rasserinando l'ambiente mentre non può essere considerato positivo l'unico risultato conseguito e che riguarda l'aumento del numero dei promossi.

ISPETTORI E DIRETTORI DIDATTICI.

I deputati Laforgia, Merenda, Tambroni ed altri hanno presentato alla Camera una proposta

di legge che prevede la equiparazione ai fini della carriera e del trattamento economico degli ispettori scolastici e dei direttori didattici rispettivamente ai presidi di prima e seconda categoria.

INSEGNANTI ABILITATI.

In occasione della discussione alla Camera della proposta di legge Racchetti II (immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della Scuola Media) ha preso la parola l'on. Pazzaglia.

Egli ha annunciato il voto favorevole del M.S.I. e della C.I.-S.N.A.L. sul provvedimento, che, se non risolve i problemi della scuola italiana, costituisce un atto di doveroso riconoscimento nei confronti di una vasta categoria di insegnanti che per anni hanno prestato la loro opera per

la scuola senza aver potuto ottenere, e non per demerito, una sistemazione definitiva.

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.

In seguito all'interessamento della Segreteria Nazionale del Sisme, il Ministro della P.I. ha fatto sapere che, in diffonità di impegni precedentemente assunti, non è in grado di emanare tempestivamente disposizioni per lo sdoppiamento delle classi in squadre di esercitazioni pratiche, poiché un'apposita circolare richiederebbe il preventivo parere favorevole del Ministero del Tesoro.

Il Ministro ha tuttavia dichiarato che è sua intenzione di risolvere, caso per caso, nell'ambito delle singole situazioni provinciali, il problema dei licenziamenti derivanti da contrazione di posti.